

Bruxelles, 12 aprile 2016
(OR. de, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0346 (COD)**

7609/16
ADD 1

CODEC 380
ECOFIN 269
UEM 100
STATIS 15

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ritiene che dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati consegua per gli Stati membri quanto segue: conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono prevedere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, una regolamentazione appropriata riguardo ad aspetti del metodo di raccolta dei dati quali la determinazione del livello di dettaglio necessario, il livello di aggregazione e la frequenza della trasmissione dei dati. In relazione all'obiettivo che questa nuova forma di raccolta dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, non comporti ulteriori oneri per le imprese (si veda il considerando 20; secondo la motivazione della Commissione relativa alla proposta di regolamento non sarebbe necessaria alcuna valutazione d'impatto), si deve presumere che sia sufficiente che le unità statistiche (imprese), in caso di richiesta degli organismi nazionali (come nell'ambito dell'attuale raccolta dei dati), trasmettano a questi ultimi i dati aggregati corrispondenti - se disponibili in formato elettronico - una volta al mese e che gli Stati membri possano esentare le PMI dall'obbligo di notificazione conformemente alle iniziative europee (per es. "Legiferare meglio", "Small Business Act").